

	<b>CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI</b>	
	<b>PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALLA D.G.R. N. X/7769/18 E S.</b>	
	<b>M.I “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI</b>	
	<b>FRAGILI AI SENSI DELLA D.G.R.116/2013: TERZO PROVVEDIMENTO</b>	
	<b>ATTUATIVO” – MISURA “RSA APERTA”.</b>	
	Tra	
	l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel	
	Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA	
	03510140126, nella persona del Direttore Generale, dott. Lucas Maria Gutierrez,	
	nato a Portovaltravaglia (VA), domiciliato per la carica presso la sede della ATS	
	e	
	il soggetto gestore 3SG - AZIENDA SPECIALE SERVIZI SOCIO SANITARI DI	
	GALLARATE con sede legale nel Comune di GALLARATE (VA) in VIA PADRE	
	LEGA 54, CF 91030490121 / P.IVA 02544420124, nella persona della Dott.ssa	
	MARUSCA BIANCO, nata a GIUSSANO (MB) il 08/12/1973 C.F.	
	BNCMSC73T48E063P, in qualità di legale rappresentante.	
	Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i. ha:	
	- revisionato il sistema complessivo delle misure ex D.G.R. n. 856/2013 ed ex D.G.R.	
	n. 2942/14 volte ad assicurare ai soggetti fragili e alle loro famiglie interventi flessibili	
	e integrati;	
	- definito la RSA Aperta come misura caratterizzata per l'offerta di interventi di natura	
	prioritariamente sociosanitaria, finalizzati a supportare la permanenza a domicilio di	
	persone affette da demenza certificata o di anziani di età pari o superiore a 75 anni in	
	condizioni di non autosufficienza;	
	- stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l'accesso e la	
	1	

		fruizione alla misura;	
		- previsto la valutazione multidimensionale come prerequisito per l'accesso delle	
		persone alla misura, la stesura del progetto individuale (PI), la predisposizione del	
		piano di assistenza individuale (PAI) e il monitoraggio e il controllo costante delle	
		prestazioni erogate;	
		Premesso altresì che Regione Lombardia con la D.G.R. XI/7758 del 28/12/2022 ha	
		confermato:	
		- la prosecuzione della RSA Aperta per l'anno 2023;	
		- che l'erogazione della RSA Aperta, fermo restando le regole specifiche di ciascun	
		intervento (eleggibilità/prestazioni erogabili/iter di accesso) è compatibile con la	
		fruizione da parte dell'assistito dell'ADI ordinaria (tutti i profili assistenziali e	
		prestazionali) a condizione che i soggetti responsabili dei rispettivi PAI definiscano	
		una programmazione organica degli interventi al fine di evitare duplicazioni e/o	
		sovrapposizioni;	
		- che il budget massimo di risorse per ciascun beneficiario della misura pari ad euro	
		4.000, al netto della valutazione multidimensionale, da rapportare al periodo effettivo	
		di ogni presa in carico, nel 2023 non deve essere più considerato a livello di assistito	
		quale vincolo massimo al fine del riconoscimento delle prestazioni.	
		Premesso inoltre che il soggetto gestore:	
		per la struttura	
		- RSA - RSA CAMELOT con sede operativa in VIA PADRE LEGA 54 - GALLARATE,	
		- CUDES 322000728	
		è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa ed è disponibile ad	
		erogare gli interventi previsti dalla misura RSA Aperta.	
		<b>TUTTO CIÒ PREMESSO</b>	
		2	

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1. Oggetto del contratto**

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.

R. n. X/7769/18 e s.m.i., con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale,

a favore dei cittadini residenti in Lombardia che in esito alla valutazione risultino

beneficiari.

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'

erogazione delle prestazioni riferibili alla misura RSA APERTA.

La Struttura non mette a disposizione posti letto per interventi di "sollievo" a favore di

persone affette da demenza.

Ai sensi della D.G.R. n. X/7769/2018 e s.m.i il presente contratto ha valore per l'

intero territorio regionale.

**Articolo 2. Obblighi del soggetto gestore**

Il Soggetto gestore, a seguito del recepimento della richiesta di attivazione della

misura, presentata dal cittadino, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n.

X/7769/18, dalla D.G.R.X/125/18 e dalla D.G.R.X/491/18 e dalla D.G.R. XI/ 4773 del

26.05.2021 si impegna ad effettuare:

- la verifica dei requisiti di accesso alla valutazione e la rilevazione di eventuali

incompatibilità alla misura;

- la valutazione multidimensionale, secondo le modalità stabilite, per le persone che

risultano ammissibili alla misura;

- la stesura del Progetto individuale (PI) e del relativo Piano di Assistenza Individuale

(PAI), nei limiti delle risorse previste per la misura;

- il monitoraggio del Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali

rivalutazioni del bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.

	Il soggetto gestore si impegna altresì a garantire, nel pieno rispetto di quanto	
	disposto dai citati provvedimenti regionali, l'attuazione del Progetto individuale,	
	condiviso con l'interessato o suo Amministratore di sostegno e con il care giver di	
	riferimento, e l'erogazione delle prestazioni stabilite nel PAI.	
	In particolare si impegna a:	
	a. rispettare tutti gli adempimenti e i requisiti previsti dalla normativa vigente, ivi	
	compreso, laddove prevista, la capienza massima strutturale consentita per la	
	misura;	
	b. erogare le prestazioni previste nell'ambito e nel limite massimo delle risorse	
	stabilite per ogni beneficiario;	
	c. fornire all'ATS le motivazioni in caso di superamento del limite di cui al punto b);	
	d. garantire presso la propria sede la presenza di elenco aggiornato del personale	
	impiegato per l'attività oggetto del presente contratto, completo della specifica della	
	professionalità e del rapporto di lavoro dei singoli operatori;	
	e. aggiornare, sentita la famiglia, il Progetto individuale e il relativo PAI;	
	f. approntare e mantenere aggiornato il Fisas del beneficiario, secondo le indicazioni	
	delle D.D. G.R. sopra richiamate;	
	g. assolvere al debito informativo regionale nei confronti della ATS di ubicazione	
	della struttura con cui è sottoscritto il presente contratto, dando atto che il debito	
	informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale anche per le	
	rendicontazioni economiche e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione	
	di quelle prestazioni non correttamente rendicontate;	
	h. trasmettere alla ATS di ubicazione della struttura, entro il giorno 10 del mese	
	successivo al periodo di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e	
	la relativa fattura;	

	i. non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari	
	senza debito preavviso e adeguata motivazione;	
	j. comunicare la cessazione dell'attività all'ATS di ubicazione della struttura, in caso	
	di rinuncia all'erogazione della misura, provvedendo altresì alla redazione di nota di	
	dimissione per tutti i beneficiari;	
	k. informare la persona beneficiaria di cui all'art. 4 degli eventi che comportano la	
	rivalutazione/sospensione/conclusione della presa in carico attraverso la misura;	
	l. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle	
	prestazioni e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;	
	m. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in	
	osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;	
	n. comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse	
	incidere sull'organizzazione.	
	<b>Articolo 3. Compiti della ATS</b>	
	L'ATS assicura il governo e il monitoraggio del budget per la misura. Al fine di	
	programmare il corretto utilizzo delle risorse economiche, l'ATS definisce il budget	
	per ogni erogatore. Il budget è riferito alla produzione erogata a favore di tutti i	
	cittadini lombardi e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti.	
	L'ATS si impegna a svolgere un costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse,	
	tenendo conto dell'andamento dei livelli di domanda e di consumo di risorse nei	
	diversi ambiti territoriali e da parte dei diversi erogatori nel corso dell'anno, sempre	
	entro il limite massimo delle risorse assegnate alla ATS per la misura. L'eventuale	
	modifica dell'importo indicato nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto	
	può essere oggetto di rideterminazione concordata tra ATS e soggetto gestore	
	secondo le modalità e le tempistiche definite con atto della Direzione Generale	
	5	

	competente.	
	L'ATS monitora l'impatto della compatibilità della fruizione da parte dell'assistito della	
	RSA Aperta dell'ADI ordinaria (tutti i profili assistenziali e prestazionali) attraverso l'	
	analisi dei flussi delle due attività - RSA Aperta e ADI;	
	L'ATS è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto	
	delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei	
	dati relativi all'intero territorio.	
	L'ATS provvede, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, al pagamento delle	
	stesse entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto	
	adempimento del debito informativo regionale.	
	L'ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza sia sulla	
	presa in carico che sulle prestazioni erogate.	
	<b>Articolo 4. Soggetti beneficiari</b>	
	I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono cittadini	
	residenti in Lombardia, ammessi secondo le modalità di valutazione indicate dalla D.	
	G.R. n. X/7769/18 e s.m.i.	
	La misura si rivolge a:	
	- <b>Persone con demenza:</b> presenza di certificazione rilasciata da medico specialista	
	geriatra/neurologo di strutture accreditate/equipe ex U.V.A. ora CDCD;	
	- <b>Anziani non autosufficienti:</b> età pari o superiore a 75 anni, riconosciuti invalidi civili	
	al 100%.	
	- Per ogni persona beneficiaria è previsto uno specifico "budget" annuale, da	
	rapportare al periodo di presa in carico, definito per il 2023 in euro 4.000, da	
	considerarsi non più quale vincolo massimo al fine del riconoscimento delle	
	prestazioni.	
	6	

**Articolo 5. Regole di definizione del budget e sistema di remunerazione**

L'ATS procede alla sottoscrizione del contratto con l'erogatore che ha aderito alla misura e provvede alla definizione di un budget di produzione riferito alla totalità degli assistiti, compresi quelli residenti in altre ATS lombarde.

Il budget di risorse assegnato all'unità di offerta è indicato nell'allegata Scheda di Budget, parte integrante del presente contratto.

Verranno remunerate le prestazioni effettivamente rese entro il limite complessivo del budget assegnato. In assenza di specifica disposizione dell'ATS al superamento del budget non sarà riconosciuta ulteriore remunerazione a carico del FSR.

**Articolo 6. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento**

L'ATS provvederà al pagamento degli interventi rendicontati dal soggetto gestore, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i., a fronte delle prestazioni effettivamente erogate a tutti i beneficiari lombardi, tenuto conto che la misura non è erogabile per persone residenti in altre Regioni.

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

Al fine della remunerazione delle prestazioni rese, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di consuntivazione, il soggetto gestore deve inviare all'ATS la fattura con dettaglio delle prestazioni erogate.

L'ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto

	previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.	
	<b>Articolo 7. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali</b>	
	Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e	
	relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non	
	remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi il contratto può	
	essere risolto, previa formale diffida.	
	<b>Articolo 8. Durata del contratto</b>	
	Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1 – 31/12)	
	(per il primo anno a partire dalla scadenza dell'addendum con cui era stata data	
	continuità ai servizi) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno	
	successivo.	
	I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno	
	successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo	
	contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico	
	massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del	
	budget dell'anno precedente.	
	<b>Articolo 9. Clausola di salvaguardia</b>	
	Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore accetta il contenuto e gli effetti	
	dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, e dei controlli.	
	Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di	
	condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle	
	sanzioni.	
	<b>Articolo 10. Trattamento dei dati personali</b>	
	Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione	
	ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di	
	8	



	cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati	
	personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui	
	al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.	
	101/2018.	
	L'ATS e il Soggetto gestore, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono	
	entrambi in qualità di titolari del trattamento.	
	Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite	
	dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:	
	a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli	
	assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra l'Ente e l'Agenzia ovvero	
	di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla	
	disciplina in materia;	
	b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni	
	responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di	
	cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun	
	modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini	
	diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;	
	c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai	
	risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui	
	dovesse venire a conoscenza;	
	d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione	
	delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di	
	dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;	
	e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di	
	sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;	
	9	

	f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a	
	prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di	
	accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme	
	alle finalità della raccolta.	
	Il soggetto gestore inoltre:	
	a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente	
	normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un	
	atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera,	
	specificata, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che	
	lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di	
	trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'	
	interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto,	
	anche per conto di ATS Insubria;	
	b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del	
	presente contratto, anche per conto di ATS Insubria, fornisce l'informativa agli	
	interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;	
	c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con	
	riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'	
	adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso	
	di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).	
	<b>Articolo 11. Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio</b>	
	Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o	
	integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere	
	formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei	
	termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.	
	10	

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

#### **Articolo 12. Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.

#### **Articolo 13. Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accreditamento.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS DELL'INSUBRIA

Ente Gestore

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Dott. Lucas Maria Gutierrez

(o suo delegato)

Dott.ssa MARUSCA BIANCO

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, di euro 48, pari a n.

3 marche da bollo da 16 € cad., assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 1700/2016 del 11/01/2016.

## AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

## SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET

Codice CUDES 322000728

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data CONTESTUALE

Validità dal 01/01/2023

al 31/12/2023

Riferimenti provvedimento ATS

Deliberazione N. 390 DEL 22/06/2023

## STRUTTURA

Tipologia Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani

Denominazione RSA CAMELOT

## ENTE GESTORE

Denominazione sociale 3SG - AZIENDA SPECIALE SERVIZI SOCIO SANITARI DI GALLARATE

Comune sede legale GALLARATE (VA)

Legale Rappresentante (od  
altro soggetto munito di  
legale rappresentanza) Dott.ssa MARUSCA BIANCO

## BUDGET DI PRODUZIONE

Complessivo contrattato 192.925,00

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS DELL'INSUBRIA  
Il Direttore Generale  
Dott. Lucas Maria GutierrezENTE GESTORE  
Il Legale Rappresentante  
(o altro soggetto munito di rappresentanza legale)Dott.ssa MARUSCA BIANCO